

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 24.6.1997, N.196 E DEL D.I. 25.3.1998, N. 142) PER LAUREANDI/LAUREATI DELL'UNIVERSITA' DI PISA

La presente convenzione regola i rapporti tra

Il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa, con sede legale in Via S. Maria n. 53, C.F. 80003670504, P.I. 00286820501, d'ora in avanti denominato "Dipartimento", rappresentata dal Direttore di Dipartimento Prof. Sergio Rocchi nato a Casciana Terme (PI) il 12/07/1963 domiciliato per la sua carica presso la sede legale del Dipartimento

E

L'Ente Ordine dei Geologi della Toscana, d'ora in avanti denominato Ente, con sede legale in Firenze Via Vittorio Fossombroni, n. 11, CAP 50136, Codice fiscale 94038860485, tel. 055/2340878, fax.055/2269589, rappresentata per la firma del presente atto dal dott. Geol. Riccardo Martelli nato a Firenze il 28/04/1970 nella sua qualità di legale rappresentante

PREMESSO

- 1) che i tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal Regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- 2) che il Dipartimento intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dall'art. 1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito di processi formativi;
- 3) che l'Ordine dei Geologi della Toscana si impegna a dare diffusione della presente convenzione a tutti i propri iscritti sollecitando la disponibilità dei singoli professionisti nelle modalità che riterrà più opportune, affinché possa comunicare, con scadenza annuale, un elenco di tutori e delle attività formative disponibili per l'anno in questione.
- 4) che il predetto Decreto Interministeriale n. 142/98 prevede che le attività svolte nel corso di tirocini di formazione e orientamento possono avere valore di credito formativo universitario;
- 5) che il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n. 509 relativo al "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" prevede, all'art. 10 comma 1 lettera f il riconoscimento di attività formative volte ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 FINALITA'

L'Ordine dei Geologi della Toscana si impegna a comunicare un elenco di strutture/professionisti disponibili ad accogliere studenti e laureati del Dipartimento per tirocini formativi e di orientamento, ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

Potranno effettuare periodi di tirocinio-stage coloro che risultano iscritti ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea Magistrale e ai Corsi post Laurea e coloro che abbiano conseguito il relativo titolo da non oltre 18 mesi.

Il programma di stage concordato dal tutore di stage con il Dipartimento, ha come oggetto l'acquisizione nella pratica delle conoscenze geologiche, geotecniche, idrogeologiche al fine di completare il percorso formativo accademico del tirocinante e di agevolare la scelta professionale.

ART. 2 DURATA E COMUNICAZIONI

Lo stage avrà una durata non superiore a 12 mesi. Il tutore si impegna a comunicare tempestivamente al Dipartimento tutte le informazioni relative al tirocinante, al contenuto e al periodo di avvio di ciascun stage. Il Dipartimento si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione, all'Ispettorato del Lavoro territorialmente competente nonché alle rappresentanze sindacali dell'Azienda/Ente o, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, l'avvio dello stage presso le strutture/professionisti. Il Dipartimento si impegna altresì a rilasciare, previa richiesta dell'interessato, la certificazione relativa al periodo di stage svolto in Azienda/Ente.

L'Ordine dei Geologi della Toscana si impegna a dare diffusione della presente convenzione a tutti i propri iscritti sollecitando la disponibilità dei singoli professionisti, ovvero delle strutture, attraverso l'invio della seguente documentazione:

1. dichiarazione di disponibilità
2. curriculum vitae personale
3. curriculum vitae dello studio o della società
4. eventuale elenco di argomenti da proporre per la realizzazione dello stage.

Resta inteso che potranno rendersi disponibili i professionisti, singoli o in forma associata

- che abbiano almeno 10 anni di iscrizione all'Ordine
- che siano regolarmente iscritti
- che non abbiano procedimenti disciplinari in corso
- che abbiano APC assolto
- che non abbiano subito procedimenti di sospensione negli ultimi 5 anni a far data di dichiarazione di disponibilità.

L'Università si impegna a trasmettere all'Ordine la relazione sull'attività e le eventuali schede di valutazione.

ART. 3 TUTOR AZIENDALE E DELL'UNIVERSITA'

L'attività di apprendimento del tirocinante durante il periodo di permanenza nell'Azienda/Ente è seguita e controllata da un tutor della struttura/professionista cui il tirocinante si rivolgerà per ogni necessità e cui risponderà senza vincoli gerarchici per la parte organizzativa e formativa dello stage e da un tutor del Dipartimento.

ART. 4 RAPPORTO DI STAGE E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Il rapporto di stage non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Durante il periodo di stage il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il tutor della struttura/professionista ed adeguarsi al regolamento, norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle antinfortunistiche, e alle festività stabilite; deve svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio formativo e di orientamento. Il tirocinante deve altresì sottostare ai vincoli di segretezza per quanto attiene le attività o caratteristiche della struttura/professionista di cui venisse a conoscenza durante lo stage.

ART. 5 OBBLIGHI ASSICURATIVI

La copertura antinfortunistica dei soggetti impegnati in tirocini formativi e di orientamento è assicurata mediante la speciale forma di "gestione per conto dello Stato" (Posizione INAIL n. 3140). In caso di incidente occorso al tirocinante sul lavoro, questi si impegna a segnalarlo tempestivamente all'Azienda/Ente, qualora la stessa non ne sia direttamente a conoscenza, e a far pervenire alla struttura/professionista la necessaria documentazione completa del certificato medico indicante la prognosi. Analoga segnalazione deve essere trasmessa al Dipartimento.

Parimenti la struttura/professionista si impegna comunque a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalle norme vigenti, all'INAIL (facendo riferimento alla posizione n°3140) e, per conoscenza, al Dipartimento.

Il tirocinante sarà altresì coperto da assicurazione per gli infortuni (Polizza Generali Italia S.p.a. n. 360177609 del 29/02/20196) e per responsabilità civile (Polizza Unipol SAI n. 131693299 del 29/02/2016).

ART. 6 IMPEGNI PER L'ENTE

La struttura/professionista ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di stage concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a trasmettere alla Dipartimento, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta in collaborazione dal tutor della struttura/professionista e dal tutor universitario;
- a segnalare tempestivamente al Dipartimento qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza o interruzione ed il foglio consuntivo delle presenze alla fine del tirocinio.

ART. 7 PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO

Lo stage viene formalizzato a mezzo di un progetto formativo da allegare alla presente convenzione, di cui costituirà parte integrante, contenente le modalità di svolgimento del medesimo (durata e sede, contenuto e finalità, nominativi dei tutor), nonché quanto indicato all'Art.5 della presente convenzione in materia di copertura assicurativa. Tale lettera è inviata del Dipartimento al tirocinante e viene da questi controfirmata per accettazione. Copia di suddetta lettera viene trasmessa tempestivamente per conoscenza all'Ente.

ART. 8 VIGENZA

La presente convenzione ha validità fino alla scadenza del mandato del Consiglio sottoscrittore a decorrere dalla data sotto indicata di stipulazione con rinnovo tacito salvo disdetta o variazione scritta comunicata dalle parti sei mesi prima della scadenza.

ART. 9 NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento all'art. 18, Legge 24 giugno 1997, n. 196 e D.I. 25 marzo 1998, n. 142.

ART. 10 BOLLO E REGISTRAZIONE

Le spese di bollo sono a carico della società.

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte II allegata al DPR 131/86.

Per l'Ordine dei Geologi della Toscana

..... (qualifica)

Il Presidente
 geol. Riccardo Martelli

Firma

Timbro



Per il Dipartimento di Scienze della terra

IL DIRETTORE

Firma

Timbro

Pisa, 02.05.18

